

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1485)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

(V. Stampato Camera n. 2685)

*approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della
Camera dei deputati nella seduta del 1° agosto 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 agosto 1985*

Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa
per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali
giudiziari ed ai coadiutori

DISEGNO DI LEGGE
—**ART. 1.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1983, la retribuzione annua contributiva, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, è costituita dal trattamento economico minimo garantito, comprensivo della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

2. Detta retribuzione viene arrotondata di diecimila in diecimila lire, trascurando il suo importo marginale nel caso in cui non risulti superiore a lire cinquemila.

ART. 2.

Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, la retribuzione annua pensionabile è costituita dalla retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio, diminuita dell'importo dell'indennità integrativa speciale riferita alla stessa data.

ART. 3.

1. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, il trattamento di pensione annuo lordo diretto si determina in base alla retribuzione annua pensionabile risultante dall'articolo precedente, con l'applicazione dei coefficienti previsti nella tabella A, allegata alla presente legge, in corrispondenza degli anni utili a pensione.

2. Trova applicazione, nei riguardi delle cessazioni dal servizio di cui al com-

ma precedente, il secondo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

3. L'importo annuo della pensione diretta, come sopra determinato, è comprensivo della tredicesima mensilità.

ART. 4.

Nei casi di morte, a decorrere dal 1° gennaio 1983, il trattamento di pensione indiretto o di reversibilità è determinato con le norme vigenti alla data di cessazione dal servizio per i dipendenti dello Stato.

ART. 5.

Nel caso di pensione diretta di privilegio, la pensione, calcolata a norma del precedente articolo 3, è aumentata di un decimo e in nessun caso può essere inferiore al cinquanta per cento, ai due terzi o al novanta per cento della retribuzione pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio, nei casi di infermità ascrivibili, rispettivamente, dall'ottava alla sesta, dalla quinta alla seconda ovvero alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

ART. 6.

1. Nei casi di pensione di reversibilità di privilegio, il trattamento originario diretto è scisso nella parte non eccedente il cinquanta per cento della retribuzione annua pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio e nell'eventuale parte che lo eccede.

2. La prima parte è reversibile per intero e l'altra secondo le modalità previste dal precedente articolo 4.

3. La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in

servizio, è determinata in base ai criteri indicati al comma precedente. A tal fine si prende a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermità ascrivibile alla prima categoria.

ART. 7.

Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, l'importo lordo dell'indennità diretta o indiretta una volta tanto si determina in base alla retribuzione annua pensionabile, con l'applicazione dei coefficienti previsti dalla tabella *B* unita alla presente legge.

ART. 8.

Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, l'importo della pensione in godimento al 31 dicembre 1982, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e dei benefici accessori alle pensioni di privilegio, è aumentato del 10 per cento, con effetto dal 1° luglio 1987. L'importo risultante è maggiorato dell'un per cento per ogni anno di servizio utile eccedente i quaranta.

ART. 9.

Il contributo complessivo dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 1984, per ogni iscritto alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, è pari al ventotto per cento della retribuzione contributiva definita dall'articolo 1 della presente legge. L'importo del contributo personale è stabilito in misura pari al 6,50 per cento della intera retribuzione annua contributiva, comprensiva della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale.

ART. 10.

Il contributo in una sola volta, dovuto dall'iscritto per i servizi o periodi che vengono ammessi a riscatto in base alle domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si determina applicando alla retribuzione annua pensionabile di cui al precedente articolo 2, riferita alla data della domanda, il coefficiente dell'unità tabella C relativo all'età dell'iscritto alla stessa data moltiplicato per il numero di anni ammessi a riscatto.

ART. 11.

1. I coadiutori possono ottenere il riscatto dei servizi non coperti da assicurazione obbligatoria e non altrimenti utili a pensione, prestati alle dipendenze degli ufficiali giudiziari, qualora il rapporto di lavoro risulti da documentazione esistente presso gli uffici giudiziari.

2. Il contributo è determinato ai sensi del precedente articolo.

ART. 12.

Ai fini delle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione, la determinazione della quota massima cedibile all'ufficiale giudiziario, all'aiutante ufficiale giudiziario ed al coadiutore, si effettua con i criteri di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, assumendo come retribuzione annua contributiva quella definita dal precedente articolo 1, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.

ART. 13.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 14.500 milioni a tutto il 31 dicembre 1985

e in lire 8.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa pensioni agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio:

ALLEGATI

Tabella A

Anni	Coefficiente	Anni	Coefficiente
0	0,23865	21	0,46800
1	0,24456	22	0,48700
2	0,25093	23	0,50700
3	0,25775	24	0,52800
4	0,26502	25	0,55000
5	0,27275	26	0,57627
6	0,28093	27	0,60253
7	0,28956	28	0,62880
8	0,29865	29	0,65507
9	0,30819	30	0,68133
10	0,31819	31	0,70760
11	0,32865	32	0,73387
12	0,33955	33	0,76013
13	0,35091	34	0,78640
14	0,36273	35	0,81266
15	0,37500	36	0,83893
16	0,38800	37	0,86520
17	0,40200	38	0,89146
18	0,41700	39	0,91773
19	0,43300	≥ 40	0,94400
20	0,45000		

Tabella B

Anni	Coefficiente	Anni	Coefficiente
0	—	13	1,47264
1	0,08496	14	1,61896
2	0,17464	15	1,77000
3	0,26904	16	1,92576
4	0,36816	17	2,08624
5	0,47200	18	2,25144
6	0,58056	19	2,42136
7	0,69384	20	2,59600
8	0,81184	21	2,77536
9	0,93456	22	2,95944
10	1,06200	23	3,14824
11	1,19416	24	3,34176
12	1,33104	25	3,54000

Tabella C

Età	Coefficiente	Età	Coefficiente
≤ 20	0,06047	43	0,16225
21	0,06490	44	0,16667
22	0,06932	45	0,17110
23	0,07375	46	0,17552
24	0,07817	47	0,17995
25	0,08260	48	0,18437
26	0,08702	49	0,18880
27	0,09145	50	0,19322
28	0,09587	51	0,19765
29	0,10030	52	0,20207
30	0,10472	53	0,20650
31	0,10915	54	0,21092
32	0,11357	55	0,21535
33	0,11800	56	0,21977
34	0,12242	57	0,22420
35	0,12685	58	0,22862
36	0,13127	59	0,23305
37	0,13570	60	0,23747
38	0,14012	61	0,24190
39	0,14455	62	0,24632
40	0,14897	63	0,25075
41	0,15340	64	0,25517
42	0,15782	≥ 65	0,25960